

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n° 13 – 2024

Poggio a Caiano, giugno 2024

COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO.

Si informano i Sig.ri Clienti che dal giorno 1 luglio 2024, in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione e/o rateazione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione** di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di respingere gli F24 che presentano compensazioni in presenza di iscrizioni per debiti superiori ad euro 100.000.

Con l'occasione, si ricorda che è tutt'ora in vigore l'art. 31 del D.L. 78/20210 che prevedeva a decorrere dal giorno 1 gennaio 2011 il divieto di compensazioni in caso di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, d'importo superiore a euro 1.500, limitando la possibilità per il contribuente di effettuare compensazioni di tributi a credito maturati nei confronti dell'Erario (IVA, Irpef, Ires, imposte sostitutive, ritenute alla fonte ecc.) attraverso il mod. F24.

In caso di utilizzo di crediti non compensabili è prevista una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato.



In considerazione del fatto che il sistema dell'Agenzia delle Entrate accetterà l'invio dei mod. F24 che presentano compensazioni per debiti superiori a euro 1.500 ma inferiori a euro 100.000, salvo poi comminare la sanzione prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010, si invitano i Sig.ri Clienti a **verificare l'esistenza di cartelle esattoriali emesse nei loro confronti, scadute e non ancora pagate, relative a debiti verso l'Erario.**

Pertanto, affinché la gestione dei pagamenti da effettuare tramite modello F24 nei casi in cui è possibile compensare crediti di imposte sia corretta, è necessario che il contribuente autorizzi espressamente questo Studio ad effettuare eventuali compensazioni di crediti erariali.

In assenza di tale autorizzazione, nel caso in cui il contribuente abbia maturato crediti nei confronti dell'Erario, questo Studio non potrà procedere a nessun tipo di compensazione di crediti erariali.

Resta inteso che nel **caso in cui, successivamente alla suddetta autorizzazione, dovessero presentarsi debiti erariali che impediscono le compensazioni, sarà cura del contribuente comunicare la nuova situazione, revocando la precedente autorizzazione, in mancanza della quale questo Studio declinerà ogni responsabilità derivante da indebito utilizzo di crediti.**

Cordialità

Silvano Nieri

I modelli f24 con compensazione potranno essere trasmessi dallo Studio soltanto previa sottoscrizione della seguente dichiarazione:

Il sottoscritto..... in qualità di

AUTORIZZA

lo Studioa compensare nei propri mod. F24 ogni tipo di credito erariale non avendo situazioni di impedimento.

..... lì

IL CONTRIBUENTE

